



BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 dicembre 2005

su richiesta del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze in merito a una modifica del disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio concernente la Banca d'Italia

(CON/2005/58)

1. Il 21 dicembre 2005 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze una richiesta di parere relativamente a un progetto di articolo che verrà inserito nel disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio (di seguito "progetto di articolo").
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù del terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio 98/15/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹, in quanto il progetto di articolo contiene disposizioni riguardanti una banca centrale nazionale (BCN). In conformità con il primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
3. La BCE è già stata consultata due volte su precedenti versioni di tale disposizione normativa e accoglie con favore la decisione del Governo italiano di consultarla nuovamente su questo nuovo progetto d'articolo. La BCE nota con piacere che il Governo italiano ha accolto molte delle osservazioni formulate in detti precedenti pareri. Più specificamente, la BCE si compiace degli specifici emendamenti al progetto d'articolo che introducono il principio di collegialità per il processo decisionale del direttorio circa le misure correlate a compiti estranei al SEBC e un mandato di sei anni per i suoi membri, rinnovabile una volta, simile a quello introdotto per il governatore.
4. La BCE nota che il progetto d'articolo modificherà l'attuale procedura relativa sia alla nomina che alla revoca del Governatore nei casi indicati nell'articolo 14.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea: egli/ella verrà nominato con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo una delibera da parte del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Il progetto d'articolo è in conformità con il trattato. La BCE inoltre osserva che la disposizione contenuta nel paragrafo 7 del progetto d'articolo secondo cui lo statuto della Banca

¹ GUL 189 del 03.07.98, pag. 42.

d'Italia contemplerà delle nomine scaglionate dei membri del Direttorio, onde assicurare un livello di continuità nel suo funzionamento. Detta previsione è guardata con favore. La BCE è pronta a valutare detti aspetti in un futuro parere sugli emendamenti che saranno introdotti nello statuto della Banca d'Italia.

5. Ai sensi del progetto d'articolo, un regolamento governativo specificherà la procedura per il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da enti diversi dallo Stato e da altri enti pubblici entro tre anni dall'entrata in vigore della legge. La BCE richiama le osservazioni fatte nel suo precedente parere con riferimento alla necessità di assicurare la compatibilità delle modalità di finanziamento del previsto trasferimento allo Stato delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia con i principi stabiliti dal trattato in merito al finanziamento monetario e alle politiche fiscali.² La BCE è pronta a prendere in esame detti profili in un futuro parere sul sopra richiamato progetto di regolamento governativo.
6. Inoltre, la BCE si richiama alle sue precedenti osservazioni in merito alla necessità di preservare l'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia ad avvenuto trasferimento delle quote di partecipazione e alla necessità di rivedere il ruolo del Consiglio Superiore. La BCE prende atto della prevista modifica dello statuto della Banca d'Italia per la ridefinizione delle sue funzioni e si dichiara pronta a fornire una valutazione della struttura di governo interno complessivo in un futuro parere.
7. Infine, la BCE osserva che il progetto d'articolo dispone l'abrogazione delle attuali disposizioni della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, riguardante l'esercizio delle funzioni antitrust con riferimento al sistema bancario e al trasferimento di poteri dalla Banca d'Italia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Più specificamente, il progetto d'articolo dispone che quando si verificano acquisizioni significative di pacchetti azionari di banche e concentrazioni bancarie, sono necessarie le autorizzazioni sia della Banca d'Italia che dell'AGCM che riguardano, rispettivamente, questioni di sana e prudente gestione e gli effetti sulla concorrenza. Esse vengono adottate in un unico atto amministrativo. Viene anche richiesto il coordinamento tra le due autorità.
8. La BCE enfatizza che, come già osservato nel suo parere su una precedente versione del progetto d'articolo,³ mentre il coordinamento tra autorità è essenziale al fine di evitare un quadro oltremodo complesso per gli enti soggetti a vigilanza, è opportuno mantenere una chiara distinzione tra le procedure relative alla concorrenza e le decisioni in materia di vigilanza bancaria. Cionondimeno, possono verificarsi dei casi in cui una fusione bancaria sarebbe da considerare necessaria per garantire stabilità, sebbene essa susciti preoccupazioni per gli effetti sulla concorrenza. Nell'affrontare tali temi, il progetto d'articolo potrebbe prevedere una disposizione legislativa simile a quella contenuta nel disegno di legge su cui è stato richiesto il parere della BCE nel 2004,

² Si vedano i paragrafi 8 e 10 del parere della BCE CON/2005/34 del 6 ottobre 2005 su richiesta del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze in merito a una modifica del disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio concernente la Banca d'Italia.

³ Si veda il paragrafo 4 del parere della BCE CON/2004/16 dell'11 maggio 2004 su richiesta del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze in merito ad un disegno di legge sulla protezione del risparmio.

secondo la quale l'AGCM avrebbe il potere di autorizzare delle concentrazioni bancarie, sulla base di una richiesta della Banca d'Italia fondata su ragioni di stabilità.

9. Il presente parere è pubblicato sul sito internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 dicembre 2005.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET